




AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 1368

del 11-10-2023

OGGETTO: Approvazione ed adozione del Regolamento concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

Proposta N. <u>499</u> del <u>04 OTT. 2023</u>	AREA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Autorizzazione spesa n. _____ del _____ NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità.
Aree proponenti: AREA PROVVEDITORATO AREA TECNICA	IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE <i>Dr. Luigi Guadagnino</i> _____
La presente deliberazione è composta da n. 3 pagine Il Dirigente Amministrativo <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>  	
Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.	
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PROPONENTE <i>Dr.ssa Chiara Giannobile</i>  	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PROPONENTE <i>Ing. Ferdinando Di Giorgi</i> 

Il Commissario Straordinario
Dr Maurizio Montalbano

Nominato con D.A. n.19/2023 del 09 maggio 2023 e ss.D.A. n.28 del 29 giugno 2023

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D.Lgs n. 502/92

Così come modificato dal D.Lgs n. 517/93 e dal D.Lgs n. 229/99

Del Direttore Amministrativo Dott. Arturo Caranna

E del Direttore Sanitario Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 173 del 15.02.2012 è stato approvato il Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante a disposizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- con Deliberazione n. 73 del 03.02.2016 è stato aggiornato il predetto Regolamento Aziendale;
- con Deliberazione n. 161 del 24.02.2020 è stato adottato il Regolamento Aziendale per la costituzione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- con D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 è stato approvato il nuovo "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTI, in particolare, i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo I "I Principi Generali", della Parte I "Dei Principi", del Libro I "Dei Principi, della Digitalizzazione, della Programmazione, della Progettazione" del Codice;
- Art. 45 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche;
- Allegato I.10 al Codice, rubricato "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure";
- L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla dettagliata regolamentazione degli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, in applicazione della normativa vigente ed in coerenza con l'assetto organizzativo derivante dall'Atto Aziendale;

VISTO lo schema del nuovo Regolamento e relativi allegati, predisposto dalla UOC Provveditorato, di concerto con l'Area Tecnica, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);

RITENUTO che il Regolamento adottando sarà applicato a tutte le procedure indette con il D.Lgs. 36/2023, a far data dal 01.07.2023;

RITENUTO, infine, che al presente provvedimento venga attribuito il carattere di immediata esecutività al fine di consentire l'attivazione immediata delle nuove disposizioni relative all'incentivazione tecnica dei dipendenti;

DATO ATTO che il Dirigente Amministrativo in carico presso l'UOC Provveditorato che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

quanto disposto all'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.

SENTITI i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. Lgs. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. 517/93 e del D. Lgs. n.229/99;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti.

DELIBERA DI

APPROVARE ed ADOTTARE il nuovo Regolamento concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (All. 1) a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

DARE ATTO che il nuovo Regolamento entrerà in vigore a far data dal 01/10/2023 e dalla stessa data deve intendersi abrogato, ad ogni effetto, qualsiasi altro atto che disciplina la medesima materia ed in contrasto o incompatibile con le disposizioni del nuovo Regolamento;

DEMANDARE all'Ufficio Atti Deliberativi di:

- la trasmissione del nuovo Regolamento a tutte le UU.OO. dell'Azienda;
- la trasmissione al SIA affinché il documento di che trattasi venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, ai fini della trasparenza;
- la trasmissione del nuovo Regolamento alle sigle sindacali maggiormente rappresentative per il tramite del Referente delle Relazioni sindacali;

DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi norma dell'art. 53, della L.R. 30/93, al fine di consentire l'attivazione immediata delle nuove disposizioni relative all'incentivazione tecnica dei dipendenti dell'AOUP;

Il Direttore Amministrativo

Dott. Arturo Caranna

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario

Dott. Maurizio Montalbano

Segretario Verbalizzante

Gaetano Cimò



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 15-10-2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____


Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93


Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento non atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

**REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DI CUI
ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO**

Premessa	3
PARTE I - GENERALE - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 Destinatari.	3
Art. 3 Gruppo di lavoro.	4
Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.	5
Art. 6 Centrali di committenza e gare di bacino.....	6
Art. 7 Quota del 20 per cento.	6
PARTE II - SPECIALE - INCENTIVI PER LAVORI	7
Art. 8 Graduazione della misura incentivante.	7
Art. 9 Disciplina delle varianti.	7
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.	7
PARTE III - SPECIALE - INCENTIVI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	8
Art. 11 Oneri per le attività tecniche per le procedure relative a forniture e servizi.	8
Art. 12 Graduazione della misura incentivante.	9
Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.	10
IV NORME COMUNI E DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 14 Principi in materia di valutazione.	11
Art. 15 Attività articolate e singole.	11
Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività.	11
Art. 17 Attività del personale dirigenziale.	11
Art. 18 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. 12	
Art. 19 Liquidazione dell'incentivo.....	12
Art. 20 Informazione e confronto.....	14
Art. 21 Informazione e confronto.....	14

Premessa

Il presente regolamento costituisce attuazione ed applicazione dell'articolo 45 e dell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Esso definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.

Il regolamento ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa.

PARTE I - GENERALE - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oneri per le attività tecniche.

1. Gli oneri per le attività tecniche esplicitate al successivo art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento;
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui alle successive Parti II e III.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'appalto è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari.

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. mansioni del responsabile unico del progetto - RUP;

- c. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara;
 - j. direzione dei lavori;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m. direzione dell'esecuzione;
 - n. collaborazione con il direttore dell'esecuzione;
 - o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p. regolare esecuzione / collaudo tecnico-amministrativo;
 - q. verifica di conformità;
 - r. collaudo statico;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo provvedimento che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di lavoro.

1. La struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, è individuato con disposizione di servizio, dandone atto nella:
 - a. Deliberazione di affidamento, nell'ipotesi di affidamento diretto;
 - b. Deliberazione a contrarre, negli altri casi.
2. Con disposizione di servizio del Dirigente dell'Area procedente dovrà essere identificato il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori e le tempistiche per provvedere, anche mediante rinvio a disposizioni normative o ad indicazioni contenute nei documenti della procedura.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con successiva disposizione di servizio, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti individuati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui alle successive Parti II e III.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo.

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivabili che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che svolgono quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori le forniture ed i servizi di importo inferiore a euro 40.000;
 - c. gli acquisti di beni e servizi ove non sia individuato il Direttore Esecuzione del Contratto;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del Codice;
 - e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 Centrali di committenza e gare di bacino.

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza oppure da soggetti aggregatori, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal precedente art. 1, c. 3, lett. a).
2. Tale quota verrà, di volta in volta, determina rispetto al numero di stazioni appaltanti partecipanti alla procedura aggregata ed all'effettiva attività del soggetto aggregatore
3. La quota è assegnata su richiesta della centrale o soggetto aggregatore che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
4. La quota assegnata alla centrale ed al soggetto aggregatore è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 Quota del 20 per cento.

1. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato:
 - a. In ogni caso:
 - i. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - ii. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - iii. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
 - b. Nonché per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - i. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - iii. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19;
 - c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

PARTE II - SPECIALE - INCENTIVI PER LAVORI

Art. 8 Graduazione della misura incentivante.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. Le percentuali di seguito determinate si applicano agli importi dei lavori per scaglioni applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella:

Importo lavori posti a base d'asta	Percentuale	Importo incentivo
Da € 40.000 fino ad € 500.000	2%	2% della base d'asta
Da € 500.001 fino ad € 1.000.000	1,80%	€ 10.000 + 1,80% sulla parte eccedente
Da € 1.000.001 fino ad € 2.000.000	1,60%	€ 19.000 + 1,60% sulla parte eccedente
Da € 2.000.001 fino ad € 5.000.000	1,40%	€ 35.000 + 1,40% sulla parte eccedente
Da € 5.000.001 fino ad € 10.000.000	1,20%	€ 77.000 + 1,20% sulla parte eccedente
Da € 10.000.001 fino ad € 20.000.000	1%	€ 137.000 + 1% sulla parte eccedente
Oltre € 20.000.001	0,80%	€ 237.000 +0,80% sulla parte eccedente

Art. 9 Disciplina delle varianti.

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/ Relazione descrittiva	4%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	4%

Programmazione della spesa per investimenti	1%
RUP	30%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Verifica progetto	4%
Predisposizione dei documenti di gara	3%
Direttore dei Lavori	23%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8%
Direttore operativo/Ispettore di cantiere	8%
Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione/collaudo statico	10%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

PARTE III - SPECIALE - INCENTIVI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 Oneri per le attività tecniche per le procedure relative a forniture e servizi.

1. Gli incentivi possono essere previsti anche per l'esercizio delle funzioni tecniche relative agli appalti di prestazioni di servizi e di forniture di beni nel caso in cui sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, ai sensi del Codice.
2. Il DEC deve essere nominato:
 - a. Per i **servizi** di importo superiore alle soglie comunitarie (art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice)
 - b. Per **servizi** di particolare importanza quando, indipendentemente dall'importo (art. 32 comma 2 all. II.14 del Codice) trattasi di:
 - i. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - ii. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - iii. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - iv. servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
 - c. Per i **servizi** di cui all'art. 32 comma 2 all. II.14 del Codice:

- i. servizi di telecomunicazione;
 - ii. servizi finanziari, distinti in assicurativi e in bancari e finanziari;
 - iii. servizi informatici e affini;
 - iv. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - v. servizi di consulenza gestionale e affini; servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - vi. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - vii. servizi alberghieri e di ristorazione; servizi legali; servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - viii. servizi sanitari e sociali;
 - ix. servizi ricreativi, culturali e sportivi.
- d. Per le **forniture** superiori alle soglie comunitarie (art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice) ed in ogni caso superiori ad € 500.000,00 (art. 32 comma 3 all. II.14 del Codice).
- e. Per le **forniture** di particolare importanza quando, indipendentemente dall'importo, (art. 8 comma 4 all. I.2 del Codice) trattasi di:
- i. interventi particolarmente sono complessi sotto il profilo tecnologico;
 - ii. prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - iii. interventi caratterizzati sono dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - iv. forniture, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 12 Graduazione della misura incentivante.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento.
2. Le percentuali di seguito determinate si applicano agli importi dei servizi e forniture per scaglioni applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella:

Servizi e forniture

Importo lavori posti a base d'asta	Percentuale	Importo incentivo
Da € 40.000 fino ad € 215.000	2%	2% della base d'asta
Da € 215.000 fino ad € 1.000.000	1,70%	€ 4.300 + 1,70% sulla parte eccedente
Da € 1.000.001 fino ad € 2.000.000	1,40%	€ 17.645 + 1,40% sulla parte eccedente
Da € 2.000.001 fino ad € 5.000.000	1,10%	€ 31.645 + 1,10% sulla parte eccedente
Oltre 5.000.001	0,80%	€ 64.645 + 0,80% sulla parte eccedente

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica Percentuale per i servizi

Attività tecnica	Percentuale
RUP	25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direttore dell'esecuzione	20%
Supporto DEC	15%
Verifica di conformità	10%
TOTALE	100%

Attività tecnica Percentuale per le forniture

Attività tecnica	Percentuale
RUP	25%
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direttore dell'esecuzione	15%
Supporto DEC	5%
Verifica di conformità	10%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

IV NORME COMUNI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Principi in materia di valutazione.

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile dell'U.O.C. all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 Attività articolate e singole.

1. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati all'attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività.

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 17 Attività del personale dirigenziale.

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da

distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR/PNC, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017.

Art. 18 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento dell'appalto si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 3.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione:	
Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
Dal 41% al 60% del tempo contrattuale	50%
Oltre il 60% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	
Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
Dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 19 Liquidazione dell'incentivo.

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le

- specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.
 3. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascuna procedura, dalla quale si evincano
 - a. l'importo complessivo dell'incentivo
 - b. il tipo di attività assegnata;
 - c. la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - d. i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - e. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare a detrarre dal totale.
 4. La scheda è controfirmata dal Dirigente/Responsabile, dal RUP e dai dipendenti interessati.
 5. Per la fase esecutiva dei contratti di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito.
 6. L'erogazione del compenso avviene al completamento di ognuna delle due seguenti fasi di liquidazione:
 - a. Affidamento
 - b. Esecuzione
 7. L'incentivo sarà, pertanto, liquidato:
 - a. Al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva del progetto ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70% dopo la stipula del contratto e nella misura del 30% al rilascio del collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - b. Al personale al quale è stata assegnato il compito di predisporre gli atti di gara, al RUP ed ai relativi collaboratori, nella misura del 40% dopo la stipula del contratto e nella misura del 60% l'anno successivo rispetto all'aggiudicazione;
 - i. In caso di affidamenti pluriennali, al RUP ed al relativo gruppo di supporto, la seconda parte degli incentivi verrà liquidata in misura percentuale proporzionale al periodo contrattuale o allo stato di avanzamento dei lavori;
 - c. Al Direttore dell'esecuzione e relativa struttura di supporto in misura percentuale equamente suddivisa per ciascun anno della fornitura in somministrazione o dell'esecuzione del servizio. In ogni caso, in misura del 10% al rilascio del certificato di verifica di conformità;
 - d. Al Direttore dei lavori e relativa struttura di supporto in misura percentuale equamente suddivisa per ciascun SAL rilasciato dalla impresa aggiudicataria. In ogni caso, in misura del 10% al momento dell'approvazione del certificato di collaudo.
 8. Sotto il profilo quantitativo, in ogni caso, l'incentivo sarà liquidato nel rispetto del limite di cui all'art. 4 del presente Regolamento, come attestato dal CUD rilasciato dalla competente U.O.C. Risorse Umane nell'anno successivo a quello di riferimento. Ai soli fini dell'anticipazione della liquidazione degli incentivi nell'anno in cui vengono maturati, gli stessi saranno corrisposti in misura non superiore al 90% del trattamento economico lordo

percepito nell'anno precedente ed attestato dal CUD rilasciato del U.O.C. Risorse Umane nell'anno in corso.

Art. 20 Informazione e confronto.

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce, a richiesta e nel limite di una volta l'anno, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata ed anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 21 Informazione e confronto.

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del provvedimento deliberativo di adozione e si applica, in ogni caso, alle procedure di affidamento indette ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
